



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. **3757**

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2009 n. 3754 e del 15 aprile 2009 n. 3755, recanti: "Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

RITENUTO urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota del 17 aprile 2009 dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota del 20 aprile 2009 della Croce Rossa Italiana;

D'INTESA con la regione Abruzzo;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE

ART. 1

1. Il Commissario delegato promuove una campagna di informazione finalizzata alla conoscenza delle procedure e delle decisioni che verranno adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato, è autorizzata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a conclusione dell'emergenza, di un elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo.
3. Il Commissario delegato definisce procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di ricostruzione, dando tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine degli elementi informativi significativi. A tale scopo è fatto carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

ART. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 continuano a trovare applicazione a decorrere dal 1 maggio 2009 unicamente nei confronti dei datori di lavoro privati.
2. Il comma 4 dell'articolo 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è sostituito come segue: "4. Per i lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1 per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2008 n. 247 in godimento cessa entro il 30 novembre 2009, è riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 3

1. All'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: “, ferma restando la realizzazione del numero complessivo di 200.000 accertamenti di verifica previsti nell'ambito del piano straordinario di cui al predetto articolo 80”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è aggiunto il seguente comma:” 3-bis. Al fine di tener conto dei disagi a carico delle strutture sanitarie pubbliche e private della provincia dell'Aquila a causa degli eventi sismici, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, a far data dal 10 aprile 2009 e fino al 31 maggio 2009 è sospesa l'applicazione con riferimento ai comuni di cui all'articolo 1 delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 50 del sopra citato decreto-legge n. 269 del 2003”.

ART. 4

1. Per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare le iniziative dirette al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato provvede, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi.
2. Per le medesime finalità il Commissario delegato adotta determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.
3. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi per la ricostruzione, sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.
4. Al fine di accelerare le iniziative necessarie allo svolgimento delle procedure dirette alla realizzazione di moduli abitativi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per la progettazione preliminare, anche relativamente agli aspetti di funzionalità e di inserimento paesaggistico, le procedure finalizzate alla scelta del contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo e direzione lavori, il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o uffici tecnici di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario, nonché stipulare dieci contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei medesimi criteri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEG, IRPEF e ICI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi, *IRPEF*

ART. 5

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 è aggiunto il seguente comma: "5. In favore del personale della Croce Rossa, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata, con oneri a carico del proprio bilancio e fino al 30 giugno 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 200 ore mensili pro-capite".

ART. 6

1. Al fine di addivenire ad una più compiuta valutazione delle conoscenze attuali sulla previsione dei terremoti ed alla elaborazione di linee guida per il futuro nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, con apposito provvedimento, a costituire una Commissione internazionale composta da esperti di comprovata ed elevata professionalità in materia. I relativi oneri di funzionamento sono a carico del Fondo della Protezione civile.

ART. 7

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziare per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **21 APR. 2009**

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri